



COMUNE di COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)

Il Revisore dei Conti

Verbale n. 15/2023

del 19.06.2023

Oggetto: Proposta di DCC ad oggetto "Art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.: VARIAZIONE n. 4/2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (parte corrente – parte investimenti) – CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO ex art. 203 TUEL - CONSEQUENTE AGGIORNAMENTO del DUP 2023-2025 e del POP 2023-2025 - APPROVAZIONE" – PARERE DI COMPETENZA ex art. 239 D.Lgs 267/2000 e smi.

Il sottoscritto Dr. Matteo Bocca, Revisore dei conti del Comune di Cologno al Serio per il triennio 01.06.2021 – 31.05.2024, giusta nomina ex DCC n. 18 del 14.05.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RICHIAMATO l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 e smi, con particolare riguardo al comma 1, lettera b) punti 1-2-4), del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

ESAMINATA la proposta di variazione n. 4/2023 al bilancio di previsione 2023-2025 in oggetto, come da documentazione trasmessa dall'Area Economico-Finanziaria, portante le seguenti risultanze di sintesi (analitico come da Allegato 1 a proposta DCC):

BILANCIO 2023-2025	tipo	Variazioni +	Variazioni -	Saldo
Esercizio 2023 - ENTRATA	comp.	+ 686.039,80 €	+ 0,00 €	+ 686.039,80 €
	cassa	+ 686.039,80 €	+ 0,00 €	+ 686.039,80 €
BILANCIO 2023-2025	tipo	Variazioni +	Variazioni -	Saldo
Esercizio 2023 - SPESA	comp.	+ 686.039,80 €	+ 0,00 €	+ 686.039,80 €
	cassa	+ 686.039,80 €	+ 0,00 €	+ 686.039,80 €
BILANCIO 2023-2025	tipo	Variazioni +	Variazioni -	Saldo
Esercizio 2025 - ENTRATA	comp.	+ 1.053.559,70 €	- 0,00 €	+ 1.053.559,70 €
BILANCIO 2023-2025	tipo	Variazioni +	Variazioni -	Saldo
Esercizio 2024 - SPESA	comp.	+ 1.053.559,70 €	+ 0,00 €	+ 1.053.559,70 €

VERIFICATO preliminarmente che la proposta di deliberazione di variazione di bilancio in esame si pone in essere nel rispetto del pareggio finanziario complessivo e nella garanzia degli equilibri generali di bilancio di parte corrente e di parte investimenti dettati dal D.Lgs 267/2000 e smi e dal D.Lgs 118/2011 e smi, nonché nel rispetto delle REGOLE IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA introdotte dalle norme di semplificazione di cui all'art. 1, commi 819-826 della L. 145/2018;

EVIDENZIATO di seguito che la proposta di variazione in esame risulta funzionale al recepimento negli stanziamenti di entrata e spesa del bilancio di previsione 2023-2025 (esercizi 2023-2025), (Esercizi 2023 e 2025), di parte corrente e di parte capitale, a mezzo variazione di bilancio ad hoc, dell'ipotesi di ricorso all'indebitamento contestualmente prospettata, in ossequio a quanto previsto dall'art. 203, comma 2 del TUEL;

VERIFICATO, nello specifico:

- che si propone all’approvazione consigliare l’autorizzazione alla CONTRAZIONE DEL MUTUO a tasso variabile “PRESTITO INVESTIMENTI CONTO TERMICO” con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) SpA di € 1.679.599,50, A PARZIALE FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO “PNRR - M.2 C.4 I.2.2 - CUP E26J20000690001 - Messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio SCUOLA SECONDARIA 1° di Via Rosmini”, secondo le specifiche di seguito individuate in fase iniziale:
 - periodo di preammortamento (*c.d. “periodo di utilizzo”*) di 3 anni successivi alla stipula (e, quindi, sino al 31.12.2026);
 - periodo di ammortamento ventennale a decorrere dall’01.01.2027, *in evidenza comunque che l’ammortamento rappresenta ipotesi solo strettamente “potenziale”, nell’eventualità di perdita del diritto all’ottenimento del Contributo GSE Conto Termico di preventiva riconosciuta “prenotazione”*;
- che il c.d. “PRESTITO INVESTIMENTI CONTO TERMICO” concretizza una linea di finanziamento dell’investimento alternativa (*e non sovrapposta*) a quella in conto Incentivo GSE Conto Termico, che viene attivata esclusivamente al ricorrere del fabbisogno finanziario, considerato che l’incentivo GSE, posto originariamente a co-finanziamento dell’investimento, in caso di utilizzo, parziale e/o totale del mutuo contratto (*e quindi della linea di finanziamento alternativa*) durante il periodo di preammortamento, viene ridestinato, altrettanto in tutto od in parte, al rimborso “obbligatorio” del capitale erogato da CDP SPA;
- che le caratteristiche strutturali di tale forma di indebitamento, si indentificano nei seguenti elementi di sintesi:
 - preventivo avvenuto riconoscimento in capo all’Ente della formale “prenotazione” del contributo GSE Conto Termico;
 - previsione di ricorso all’indebitamento per un valore sino a concorrenza del Contributo GSE Conto Termico riconosciuto nei termini di cui sopra;
 - previsione di un periodo di “preammortamento”, sino ad un massimo di 4 anni successivi alla stipula, nel corso del quale l’Ente potrà richiedere, al sussistere del fabbisogno ed al maturare dei titoli di spesa (*SAL lavori e delle altre voci di spesa del QTE dell’opera*) l’erogazione dei valori inerenti a CDP SpA, con addebito in forma semestrale posticipata di interessi di preammortamento a tasso variabile, come definiti all’atto della sottoscrizione del prestito;
 - “obbligo” di rimborso anticipato (*rispetto alla decorrenza dell’ammortamento*) delle somme erogate da CDP SPA in linea capitale e nella misura delle stesse, al ricevimento delle tranche (in acconto ed a saldo) del contributo GSE Conto Termico ed a mezzo utilizzo e ridestinazione parziale e/o totale di tali risorse al rimborso;
 - Totale assenza di oneri di indennizzo e di ogni ulteriore altro onere accessorio (diverso dagli interessi di preammortamento), in caso di utilizzo solo parziale ed anche di mancato utilizzo della linea di finanziamento CDP SpA nel periodo di preammortamento;
 - Possibilità di accedere al periodo, di medio/lungo termine, di ammortamento effettivo del prestito, nell’ipotesi eventuale di perdita del diritto all’ottenimento del Contributo GSE Conto Termico di preventiva riconosciuta “prenotazione”, con interessi di ammortamento a tasso variabile, come definiti all’atto della sottoscrizione del prestito;

ESAMINATA l’ulteriore documentazione a supporto, ivi incluso lo schema di contratto CDP SpA;

RITENUTO, in ragione di tutti gli elementi di analisi anzi esposti, che il c.d. “PRESTITO INVESTIMENTI CONTO TERMICO” in esame, in considerazione della “flessibilità” dello stesso e dell’assenza di oneri accessori in caso di mancato e/o solo parziale utilizzo, possa rappresentare un efficace strumento di “messa in sicurezza” a tutto raggio dell’Ente e dell’investimento, sia per gli aspetti di natura finanziaria che per ogni incidenza e variabile gestionale dell’opera, nel più ampio contesto della gestione delle opere PNRR dell’Ente, la cui entità, stanti le dinamiche ed i tempi connessi alle modalità di erogazione dei contributi (*post pagamenti ed a rendicontazione*) determinano potenziali problematiche di liquidità, che l’Ente è tenuto a monitorare, con ogni possibile strumento di pianificazione dei flussi finanziari, nell’ambito ed in attuazione degli strumenti di disciplina e controllo interno a tal fine adottati con DGC n. 127 del 15.11.2022;

VERIFICATA altresì:

- la sussistenza delle condizioni di legittimazione del ricorso all'indebitamento cui all'art. 203, comma 1, stante l'avvenuta approvazione degli atti consiliari ivi richiesti;
- la contestuale, ampia sussistenza dell'ulteriore pre-requisito previsto dal successivo art. 204 del TUEL, in ordine al rispetto dei limiti di indebitamento [incidenza degli interessi su mutui contratti e di prevista contrazione e per fidejussioni passive vs entrate correnti stimata, sulla scorta delle condizioni di concessione CdP SpA vigenti allo stato attuale, in ragione del 2,11% (nel 1° anno di preammortamento) vs 10% di limite legislativo], come da Allegato 4);
- l'idonea e compiuta previsione, nel contesto della proposta di deliberazione, delle variazioni di parte investimenti e di parte corrente funzionali al soddisfacimento di quanto richiesto al comma 2 dell'art. 203;
- la rispondenza dell'iscrizione delle poste contabili di Entrate e Spesa (di parte capitale e di parte investimenti) operate con la proposta di variazione di bilancio in esame, a quanto previsto dal principio contabile 4/2 Allegato al D.Lgs 118/2011 e smi, con particolare riguardo al § 3.18 ed all'esempio 9/b;

PRESO e dato altresì ATTO che la proposta di deliberazione in esame, per ogni aspetto afferente la variazione dei valori previsionali del bilancio 2023-2025 ed il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di investimenti, comporta la contestuale adozione:

- a) della MODIFICA ED AGGIORNAMENTO del DUP 2023-2025, approvato con DCC n. n. 15/2023 richiamata in premessa;
- b) della MODIFICA ED AGGIORNAMENTO, RIFERITAMENTE ALLE FONDI DI FINANZIAMENTO, del POP 2023-2025 (elenco annuale 2023), ricompreso ed integrato nel DUP 2023-2025 (*SeO, paragrafo 2.4*) ed approvato con DCC summenzionata;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, nonché il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, resi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 D.Lgs 267/2000 e smi;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi, con particolare riguardo agli artt. 175– 187 - 193, c.1 – 199 e segg., 203 e 204 e 239;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed inerenti Allegati, e smi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**esprime
parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione ad oggetto: **“Art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.: VARIAZIONE n. 4/2023 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 (parte corrente – parte investimenti) – CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO ex art. 203 TUEL - CONSEQUENTE AGGIORNAMENTO del DUP 2023-2025 e del POP 2023-2025 – APPROVAZIONE”**, negli estremi e nei contenuti in premessa esplicitati.

Lì, 19.06.2023

Il Revisore dei Conti
(Dr. Matteo Bocca)

Atto firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21, secondo comma,
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82